



# Città di Maniago

PROVINCIA DI PORDENONE

## Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: Regolamento edilizio – modifica e integrazione.

L'anno **DUEMILAUNDICI** il giorno **TRE** del mese di **MARZO** alle ore **18.30**, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri il 26.02.2011 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria,

Seduta pubblica, di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

Consiglieri	P	A	Consiglieri	P	A
<b>BELGRADO</b> Alessio	X		<b>SCALONE</b> Gaetano	X	
<b>FIOROT</b> Cristian	X		<b>ROSA-BRUSTOLO</b> Claudio	X	
<b>MILANESE</b> Massimo	X		<b>DE ANGELIS</b> Pio	X	
<b>CALLEGARI</b> Nicola	X		<b>POGGIOLI</b> Annamaria	X	
<b>FRANZIN</b> Ilia	X		<b>BRUN</b> Gilberto	X	
<b>BORGATTI</b> Enio	X		<b>CARROZZI</b> Stefano	X	
<b>TURATTI</b> Gianfranco	X		<b>DESSONI</b> Ilario	X	
<b>TRAMONTINA</b> Marco	X		<b>OLIVETTO</b> Anna	X	
<b>BENVENUTO</b> Michele		X	<b>BUSETTO</b> Francesco	X	
<b>BORZ</b> Giuseppe	X		<b>SABADIN</b> Lucio	X	
<b>LOT</b> Francesco					
<b>Totale n.</b>				<b>20</b>	<b>1</b>

Partecipa il Vice Segretario Comunale **dott.ssa Orietta VETTOR**

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza **SCALONE Gaetano**, nella sua qualità di **Presidente**, ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

*Parere favorevole di regolarità tecnica.*

Data 25.02.2011

Il Responsabile dell'Area

F.to BEVILACQUA

*Parere favorevole di regolarità contabile.*

Data

Il Responsabile dell'Area

F.to

**L'Assessore FIOROT Cristian** illustra le modifiche e le integrazioni da apportare agli artt. 88 e 90 del Regolamento Edilizio.

**Il Consigliere DE ANGELIS Pio** sottolinea che fa piacere notare che una delle tante osservazioni fatte a questo regolamento è stata recepita: questo significa che se si fanno lavorare le Commissioni, facendo un lavoro collegiale, si risparmia tempo.

Si sofferma quindi a disquisire su alcuni aspetti dell'art. 88, che a suo parere complicano ancora la vita dei cittadini, sottolineando che forse sarebbe stato meglio specificare che l'obbligo di cui al comma 1 troverà applicazione con il regolamento attuativo.

Per quanto riguarda il comma 90 si rammarica, essendo stato protagonista come Consigliere Regionale della stesura della legge, che non sia stato così chiaro come applicazione.

**Il Consigliere Busetto Francesco** ritiene che i propositi siano tutti positivi, però nel momento in cui vengono dati dei termini, i costruttori forse vengono posti di fronte a delle proprie responsabilità.

**Il Consigliere BRUN Gilberto** chiede alcuni chiarimenti tecnico-costruttivi sull'impianto.

**Il Consigliere POGGIOLI Annamaria** sottolinea che si prende atto della marcia indietro operata con questa delibera; prende atto che anche Pordenone ha adottato tali accorgimenti.

Sottolinea che, vista comunque la validità di questi accorgimenti, bisognerà osare e promuovere certi provvedimenti così innovativi che rispondono a criteri ambientalisti.

Precisa che il suo Gruppo si astiene perché il momento congiunturale attuale impone questo provvedimento.

**L'Assessore FIOROT Cristian** ripuntualizza alcuni dati; bene l'osservazione di sgomberare il campo da eventuali interpretazioni o equivoci modificando alcune parole dell'art. 88, comma 5: anziché "il presente articolo troverà applicazione....." modificare con "**L'obbligo di cui al comma 1 troverà applicazione .....**"

Per quanto riguarda il recupero delle acque piovane precisa che l'Amministrazione crede molto in questo punto, ha recepito la legge regionale, che è di indirizzo, perché la ritiene meritevole.

#### **Dichiarazioni di voto.**

**Il Consigliere CARROZZI Stefano** ribadisce che le proposte di modifica sono già passate in Commissione.

Preannuncia il voto di astensione, prendendo atto che alcune parti sono in itinere, ma prendendo atto anche del lavoro che è stato fatto; valuterà, quando ci saranno i decreti attuativi, come verranno implementati all'interno del regolamento, con un occhio di riguardo al recupero delle acque piovane.

Ribadisce comunque che l'impianto della legge è buono.

**Il Consigliere DE ANGELIS Pio** ricorda che lui votò contro questa proposta di regolamento e peraltro crede che altri nodi verranno al pettine. Fa comunque piacere che si accettino eventuali suggerimenti andando a un minimo di aggiustamento.

Continua comunque ad esprimere la propria perplessità e curiosità sul perché l'Amministrazione ce l'abbia tanto con gli inseguitori, di cui tra l'altro c'è una fabbrica a Maniago che li produce e si dovrebbe quindi essere stimolati.

Approvando comunque lo sforzo di modificare tale regolamento, preannuncia il voto di astensione del suo Gruppo.

**Il Consigliere POGGIOLI Annamaria**, preannunciando il voto di astensione del Gruppo PARTITO DEMOCRATICO, ribadisce che per rendere attuativi questi criteri si devono preparare le Aziende edilizie agli accorgimenti del caso.

**Il Consigliere ROSA BRUSTOLO Claudio** preannuncia il voto favorevole del Gruppo di maggioranza, sottolineando soprattutto l'importanza del recupero delle acque piovane.

Dopodiché

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il vigente Regolamento edilizio, adottato con delibera di Consiglio Comunale del 29.02.1964 n. 8 e successivamente integrato con:

- delibera di Consiglio Comunale del 04.04.2001 n. 31;
- delibera di Consiglio Comunale del 26.09.2001 n. 94;
- delibera di Consiglio Comunale del 25.09.2002 n. 90;
- delibera di Consiglio Comunale del 12.05.2009 n. 49;
- delibera di Consiglio Comunale del 07.10.2010 n. 85;

VISTO l'art. 88 "Energia elettrica da fonti rinnovabili" del vigente Regolamento edilizio, che così recita:

«1. Per gli edifici di nuova costruzione e per quelli soggetti a ristrutturazione con demolizione e ricostruzione totale è obbligatoria l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

2. Gli impianti di cui al comma 1 devono essere dimensionati per coprire una potenza di picco non inferiore a 1 kWp per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento. Per i fabbricati industriali, di superficie non inferiore a 100 metri quadrati, la potenza di picco minima è di 5 kWp.

3. All'interno delle "Zone A - di interesse storico" o per costruzioni soggette a vincoli di tutela storico-architettonica il rispetto del presente articolo non è cogente.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano, inoltre, se l'ubicazione dell'edificio rende tecnicamente impossibile l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili o se esistono condizioni tali da impedire lo sfruttamento ottimale di tali fonti energetiche. Tale impossibilità deve, però, essere dettagliatamente documentata da una relazione tecnica a firma di un tecnico abilitato, consegnata in sede di domanda di permesso di costruire o denuncia di inizio attività.

4. È sempre consigliato semi-integrare o integrare gli impianti solari fotovoltaici agli elementi costruttivi degli edifici. Nelle "Zone A di interesse storico" e nelle "Zone B - residenziali di completamento", in particolare, sono consentiti solo impianti solari fotovoltaici integrati o parzialmente integrati. Gli inseguitori solari non sono consentiti nelle "Zone A di interesse storico", nelle "Zone B - residenziali di completamento", nelle "Zone C - residenziali di nuovo impianto", nelle "Zone F - di interesse ambientale" e nelle "Zone V - di verde privato". Nelle altre zone, dove sono consentiti, vanno comunque posizionati su piano di campagna. Nelle "Zone E - agricole e forestali" devono, inoltre, risultare dimensionati per l'autoconsumo, rispettare le distanze dai confini e dalle strade prescritte dal PRGC vigente per le diverse sottozone e devono essere mitigati.»;

CONSIDERATO che l'obbligatorietà dell'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili prevista nel citato articolo deriva dal D.P.R. n. 380/2001, art. 4 "Contenuto necessario dei regolamenti edilizi comunali", comma 1-bis come modificato dall'art. 289 della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008), ed è stata ulteriormente ribadita dal D.P.R.

n. 59/2009, art. 4 "Criteri generali e requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti", commi 22 e 23;

VISTO che il comma 23 dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2009 prevede che:

«23. Le modalità applicative degli obblighi di cui al comma 22, le prescrizioni minime, le caratteristiche tecniche e costruttive degli impianti di produzione di energia termica ed elettrica con l'utilizzo di fonti rinnovabili, sono precisate, in relazione alle dimensioni e alle destinazioni d'uso degli edifici, con successivo provvedimento ai sensi dell'articolo 4, del decreto legislativo. (...)»;

VISTO che tali provvedimenti non sono stati a tutt'oggi emanati e di conseguenza, a fronte dell'obbligo di installare impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, mancano tuttora i criteri tecnici generali che stabiliscono come ottemperare a tale obbligo;

RITENUTO, quindi, che sia necessario differire l'applicazione del citato articolo 88 del Regolamento edilizio all'entrata in vigore dei provvedimenti applicativi previsti ai sensi del combinato disposto dal decreto legislativo n. 192/2005, art. 4, e D.P.R. n. 59/2009, art. 4, comma 23;

VISTO, inoltre, l'art. 5 della L.R. n. 23 del 18 agosto 2005 "Disposizioni in materia di edilizia sostenibile", che a livello regionale disciplina la raccolta, l'accumulo e utilizzo di acqua piovana nei singoli edifici;

VISTO l'art. 90 "Recupero acque piovane" del vigente Regolamento edilizio, che così recita:

«1. Al fine della riduzione del consumo di acqua potabile, per gli edifici di nuova costruzione e per quelli soggetti a ristrutturazione con demolizione e ricostruzione totale con una superficie scoperta pertinenziale superiore a 100 mq, se non si interessano edifici a blocco, attività produttive soggette a prescrizioni igienico-sanitarie particolari o le fasce di rispetto dei pozzi, è obbligatorio il recupero e l'utilizzo delle acque meteoriche raccolte dalle coperture degli edifici per l'irrigazione del verde, la pulizia dei cortili e dei passaggi.

2. Le coperture dei tetti devono pertanto essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso il cortile interno e altri spazi scoperti, di canali di gronda impermeabili, atti a convogliare le acque meteoriche nei pluviali e nel sistema di raccolta per poter essere riutilizzate.

Gli edifici devono, inoltre, essere dotati di una cisterna per la raccolta delle acque meteoriche di dimensioni non inferiori a 1 mc per ogni 50 mq di superficie delle coperture degli stessi. La cisterna deve essere dotata di un sistema di filtratura per l'acqua in entrata, di uno sfioratore sifonato collegato a pozzo perdente o alla fognatura (acque meteoriche) per smaltire l'eventuale acqua in eccesso e di un adeguato sistema di pompaggio per fornire l'acqua alla pressione necessaria agli usi suddetti.

3. L'impianto idrico così formato non può essere collegato alla normale rete idrica e le sue bocchette devono essere dotate di dicitura "acqua non potabile", secondo la normativa vigente.»;

RITENUTO, a seguito di maggiori approfondimenti conseguenti alle difficoltà insorte nella fase applicativa della norma citata, di provvedere alla sua modifica rendendo facoltativo e non più obbligatorio il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche;

VISTO l'art. 74 dello Statuto comunale, relativo alle modalità di approvazione dei regolamenti;

VISTO il documento tecnico a firma dell'ing. Enrico Mattiuzzi, in qualità di tecnico comunale ed iscritto all'albo degli Ingegneri della Provincia di Pordenone, Sezione A, con numero 1106;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica del Responsabile dell'Area Assetto del Territorio espresso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/00;

Con la seguente votazione:

Presenti n. 20 componenti il Consiglio Comunale

Votanti n. 12, astenuti n. 8 (Poggioli, Brun, Dessoni, Sabadin, Carrozzi, Busetto, Olivetto, De Angelis)

Con voti favorevoli n. 12, espressi per alzata di mano

## **D E L I B E R A**

1) A modifica e integrazione del vigente Regolamento edilizio:

A) all'articolo 88 "Energia elettrica da fonti rinnovabili" è aggiunto il seguente comma:

«5. L'obbligo di cui al comma 1 troverà applicazione a decorrere dall'entrata in vigore dei provvedimenti applicativi previsti ai sensi del combinato disposto dal decreto legislativo n. 192/2005, art. 4, e D.P.R. n. 59/2009, art. 4, comma 23.».

B) l'articolo 90 "Recupero acque piovane" è così sostituito:

### **ART. 90 RECUPERO ACQUE PIOVANE**

«1. Al fine della riduzione del consumo di acqua potabile, per gli edifici di nuova costruzione e per quelli soggetti a ristrutturazione con demolizione e ricostruzione totale è consigliato il recupero e l'utilizzo delle acque meteoriche raccolte dalle coperture degli edifici per l'irrigazione del verde, la pulizia dei cortili e dei passaggi.

2. Qualora si preveda l'utilizzo delle acque piovane, le coperture dei tetti verranno munite di canali di gronda impermeabili, atti a convogliare le acque meteoriche nei pluviali e nel sistema di raccolta per poter essere riutilizzate.

Gli edifici verranno, conseguentemente, dotati di una cisterna per la raccolta delle acque meteoriche, preferibilmente dotata di un sistema di filtratura per l'acqua in entrata, di uno sfioratore sifonato collegato a pozzo perdente o alla fognatura (acque meteoriche) per smaltire l'eventuale acqua in eccesso e di un adeguato sistema di pompaggio per fornire l'acqua alla pressione necessaria agli usi suddetti.

3. L'impianto idrico così formato non potrà essere collegato alla normale rete idrica e le sue bocchette dovranno essere dotate di dicitura "acqua non potabile", secondo la normativa vigente.».

2) Di disporre, ad avvenuta esecutività della presente delibera, di pubblicare la stessa per ulteriori 15 (quindici) giorni all'Albo comunale.

Letto, confermato e sottoscritto,

**IL PRESIDENTE**

F.to SCALONE Gaetano


**IL VICE SEGRETARIO**

F.to VETTOR Orietta

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Addi, 10 marzo 2011

IL FUNZIONARIO INCARICATO DAL SINDACO



**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

A' sensi della L.R. n. 21 dell'11.12.2003 attesto che il presente atto è stato affisso all'Albo Comunale.

**ORDINARIO**

dal 10 marzo 2011

al 25 marzo 2011

Addi, 28 marzo 2011

**IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**

dal

e continua per giorni 15

Addi,

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

.....

**ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ**

Ai sensi della L.R. n. 21/2003 attesto che la presente deliberazione è divenuta eseguibile in data odierna:

- ai sensi art. 1 comma 19 L.R. 21/2003 per compiuta pubblicazione e non richiesto controllo  
 ai sensi art. 1 comma 19 L.R. 21/2003 e successive modifiche essendo dichiarata immediatamente esecutiva

Trasmesso copia agli Uffici :

- I - Segreteria, Protocollo, Appalti  
 II - Relazioni con il Pubblico, Sportello Unico, Commercio, Segreteria del Sindaco  
 III - Biblioteca  
 IV - Politiche Giovanili, Associazionismo, Sport, Istruzione, Cultura, Turismo  
 V - Servizi Demografici, Sistemi e Procedure Informatiche  
 VI - Personale  
 VII - Ragioneria, Contabilità  
 VIII - Patrimonio, Tributi  
 IX - Lavori Pubblici  
 X - Urbanistica  
 XI - Ambiente  
 XII - Servizio Manutenzioni  
 XIII - Vigilanza  
 XIV - Servizi Sociali  
 XV - Centro Assistenza Anziani

per i provvedimenti di rispettiva competenza